m\_pi.AUOUSPCE.REGISTRU
UFFICIALE.E.0011114.06-07-2022.h.10:06

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio contenzioso

All'Ufficio IX, ambito territoriale di Caserta Ufficio di segreteria per la conciliazione

, docente di scuola secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, titolare presso l'ISIS "Lener" di Marcianise su classe di concorso A021-geografia, chiede lo svolgimento del tentativo di conciliazione, previsto nelle controversie individuali di lavoro, e premette che:

- per l'anno scolastico 2022/23 presentava domanda di trasferimento chiedendo come preferenza l'ISIS "Terra di Lavoro" di Caserta;
- > alla pubblicazione dei movimenti riscontrava che presso l'ISIS "Terra di Lavoro" di Caserta veniva trasferita la docente Del Prete Anna Maria con precedenza di cui alla legge 104/92.

Successivamente, lo scrivente inoltrava formale richiesta di accesso alla domanda di trasferimento presentata dalla docente Del Prete Anna Maria e riscontrava che nella stessa non risultava indicato come preferenza sintetica il comune di residenza della madre disabile e non risultava la dichiarazione di essere l'unica figlia che ha chiesto di fruire nel corrente anno scolastico dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Il CCNI sulla mobilità del personale docente all'art.13 comma 1 punto IV prevede che: "In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: ... 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle

operazioni di assegnazione provvisoria" e che "L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza".

Tanto premesso, è palese che la docente Del Prete Anna Maria poteva partecipare alle operazioni di mobilità solo con i 38 punti posseduti e senza la precedenza di cui alla legge 104/92.

In conclusione, chiede che venga riconosciuto il proprio diritto ad essere trasferito presso l'ISIS "Terra di Lavoro" di Caserta in forza del punteggio più favorevole rispetto a quello della docente Del Prete Anna Maria.

Le comunicazioni inerenti alla procedura di conciliazione devono essere effettuate al seguente indirizzo pec:

Caserta, li 5 luglio 2022.

Olehle Vollen Les